



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 10.2025**

**Seregno, 17 febbraio 2025**

### **CREDITO IVA ANNO 2024**

La dichiarazione annuale IVA 2025, relativa al 2024, deve essere **presentata dal 1.02.2025 al 30.04.2025**.

Il credito IVA annuale, se di importo superiore a 5.000 euro, è utilizzabile a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA munita del visto di conformità o con evidenza di esonero a seconda del livello di affidabilità.

Tale vincolo temporale interessa solo le compensazioni “orizzontali” (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’IVA ovvero con contributi).

#### **Credito IVA 2024 inferiore a € 5.000**

I primi 5.000 euro di credito IVA annuale 2024 sono utilizzabili liberamente senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale, per importi superiori occorre presentare la dichiarazione munita del visto di conformità se non ricorrono le condizioni per l’esonero.

#### **Credito IVA 2024 superiore a € 5.000**

L’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge<sup>1</sup>.

Il termine a partire dal quale è possibile eseguire la compensazione si presenta come un termine “mobile” che dipende dal momento in cui si trasmette telematicamente la dichiarazione IVA annuale.

#### **Residuo credito IVA annuale relativo all’anno 2023**

Per una corretta applicazione di tali regole si ricorda che il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta 2023, emerso dalla precedente dichiarazione IVA annuale e utilizzato nel 2025 fino al termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025 relativa all’anno 2024, non deve sottostare alle regole descritte; nel modello F24 occorre indicare l’anno “2023” come anno di riferimento.

Infatti, per questo credito relativo al 2023 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2024 e, quindi, le tempistiche sono già state rispettate (con eventuale apposizione del visto di conformità, ove necessario); al contrario, il residuo credito IVA relativo al periodo d’imposta 2023 emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” nella dichiarazione Iva 2025 come credito IVA relativo all’anno 2024 e, come tale, soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

---

<sup>1</sup> Art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### Visto di conformità nella dichiarazione annuale IVA

L'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro è subordinato alla **presenza del visto di conformità nella dichiarazione**<sup>2</sup>. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato a effettuare il controllo contabile. Il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative<sup>3</sup>.

La casella "**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**" deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato ai sensi dell'art. 9-bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017, in relazione ai livelli di affidabilità fiscale definiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 22.04.2024, n. 205127.

In particolare, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono livelli di affidabilità fiscale **almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023 o come media semplice per i periodi 2022 e 2023**, si applicano i seguenti benefici ai fini IVA:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. a);
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro annui (lett. b).

**Se il livello di affidabilità è inferiore a 9, ma almeno pari a 8 per il 2023 o pari a 8,5 come media per il 2022 e 2023**, è riconosciuto l'esonero dal visto di conformità per la richiesta di compensazione del credito IVA annuale di importo non superiore a 50.000 euro. Con le stesse condizioni è previsto l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia per i rimborsi non superiori a 50.000 euro.

La casella di esonero deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale** (D.Lgs. 13/2024), ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017.

La richiesta del **credito IVA a rimborso fino a 30.000 euro** non richiede visti di conformità o garanzia.

### Le regole per gli altri crediti

I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale con modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

Inoltre, l'utilizzo in compensazione "orizzontale" è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine per le opportune verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anche ai fini delle imposte dirette sono utilizzabili dal 1° gennaio 2025, in compensazione orizzontale, solo i crediti relativi al 2024 di importo non superiore alla soglia dei 5.000 euro.

---

<sup>2</sup> Art. 10, c. 1, lett. a), n. 7 D.L. 78/2009

<sup>3</sup> Art. 4, c. 11-novies D.L. 3/2015



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **Limite massimo alla compensazione**

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, L. 388/2000 è previsto un limite, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Il limite di 2 milioni di euro si applica: (i) cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24; (ii) a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

### **Debiti iscritti a ruolo**

Ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti fiscali torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo "RUOL" istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011. È inefficace (ai fini della compensabilità dei crediti) l'ottenimento – e del conseguente regolare adempimento – di un piano di rateazione del debito iscritto a ruolo, almeno sino a quando l'intera posizione debitoria risulta assolta.

Dal 1° luglio 2024, inoltre,<sup>4</sup> vige il divieto di utilizzo di crediti di imposta in presenza di ruoli scaduti per imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro. Il divieto riguarda anche la compensazione di crediti d'imposta agevolativi, da indicare nel quadro RU del modello Redditi, quale, ad esempio, il credito per ricerca e sviluppo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

***Studio Commercialista Associato Contrino***

---

<sup>4</sup> Art. 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006